



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADORAGO

Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado di Cadorago, Caslino al Piano e Guanzate
Via Alfieri, 1 – 22071 Cadorago tel. 031903111

e-mail: coic83000b@istruzione.it - e-mail pec: coic83000b@pec.istruzione.it

Sito web: www.ic-cadorago.edu.it - C.f. 80027210139 – Cod. univoco: UFV6FC

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Approvato il 10.02.2024

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio d'Istituto. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le leggi e le disposizioni ministeriali. Se nel corso delle adunanze si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente regolamento, la decisione per la risoluzione di esse è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso, salvo che la materia non sia già disciplinata da disposizioni normative specifiche. Il regolamento operativo è parte integrante del Regolamento dell'Istituzione scolastica adottato dal Consiglio d'Istituto.

Definizione e attribuzioni del Consiglio di Istituto (C.d.I.)

1. Il C.d.I. eletto a norma dell'art. 8 del D.Lgs n° 297/1994

2. Il Consiglio, rinnovato a cadenza triennale, esercita le funzioni ad esso demandate fino all'insediamento del nuovo Organo collegiale.

3. Il C.I. è regolarmente costituito quando procede a darsi la seguente organizzazione interna:

Elezione del Presidente e del vice Presidente.

Designazione del segretario da parte del Presidente.

Elezione dei membri elettivi della giunta esecutiva (1 docente, 1 non docente, 2 genitori).

Adozione di un proprio regolamento operativo - al fine di garantire lo svolgimento ordinato delle sedute - che può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Una copia del regolamento operativo deve essere a disposizione dei membri.

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale che elabora e adotta gli indirizzi generali secondo quanto stabilito dall'art. 10 del D.Lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 45 del Decreto Interministeriale 129 del 2018, che si riportano qui di seguito nel loro testo integrale:

Art. 10 D.Lgs 297/1994:

1. Il Consiglio di Circolo o di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

3. Il Consiglio di Circolo o di Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- d) criteri generali per la programmazione educativa;
- e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

4. Il Consiglio di Circolo o di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.

7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309](#).

8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

Art. 45

Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale

1. Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene; f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto.

TITOLO I - COMPOSIZIONE

Art. 1 - Il Consiglio d'Istituto dell'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADORAGO può essere composto, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs 297/1994, da un massimo di 19 componenti di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 del personale non insegnante, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni eletti rispettivamente in seno alle relative componenti, nonché il Dirigente Scolastico dell'Istituto che fa parte del C.d.I. quale membro di diritto.

TITOLO II - CONVOCAZIONE ADUNANZE E O.D.G.

Art. 3 Il Presidente del C.I. è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso. Tale richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare i punti di cui si chiede la trattazione.

Art. 4 La convocazione deve avvenire entro gli otto giorni successivi alla richiesta. Rimane invece nella discrezione del Presidente la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri.

Art. 5 - I membri eletti i quali non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive ordinarie del C.d.I. o che per altre cause, vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 35 del D.lgs. n. 297 del 16/04/1994.

Per giustificato motivo si intende una impossibilità a presenziare causa altri impegni improrogabili o per motivi di salute.

Il potere di promuovere tale procedura spetta oltre che al Presidente, a ciascun dei componenti il Consiglio.

La proposta del provvedimento di decadenza è notificata all'interessato entro 5 giorni dalla richiesta.

L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva, nel corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza.

Art. 6 Sentiti tutti i membri, il Presidente ha la facoltà di convocare il CDI da remoto, per garantire la più ampia rappresentanza e il rispetto delle scadenze amministrativo-burocratiche.

Art. 7 - I membri decaduti in base a quanto previsto dall'art. 5 rimangono in carica fino alla nomina del membro surrogato.

Art. 8 - Le dimissioni dalla carica di componente del C.d.I. vanno presentate per iscritto e con motivazioni al Presidente del C.d.I. e devono essere ratificate dal Consiglio stesso.

Art .9 Ordine del Giorno:

Il Presidente del C.I. dispone la convocazione del Consiglio con un congruo preavviso (di massima non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data fissata per la seduta) ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva che, in relazione alle questioni che dovranno essere affrontate per il funzionamento della scuola, fa pervenire al Presidente del Consiglio stesso uno schema dell'o.d.g..

Solo in caso di richiesta da parte dei consiglieri, anche singolarmente, di inserimento di punti all'ordine del giorno, il Presidente provvede alla formulazione dell'ordine del giorno definitivo per la convocazione che deve contenere gli argomenti eventualmente proposti per iscritto, nel rispetto della prestabilita tempistica della convocazione ed in condivisione con il Dirigente Scolastico

All'ordine del giorno deve essere allegata tutta la documentazione necessaria e imprescindibile al perfezionamento della votazione, regolarmente fatta pervenire, a cura del D.S.G.A., al Presidente nei tempi prestabiliti per la convocazione.

Art 10 L'atto di convocazione deve:

- a) avere forma scritta ed essere emanato e firmato dal Presidente del Consiglio o da un altro membro del Consiglio da lui delegato;
- b) deve riportare se trattasi di una seduta straordinaria e, pena la nullità della convocazione, indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno su cui l'organo è chiamato a discutere e a deliberare (indicati in modo preciso anche se sintetico), il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
- c) deve essere recapitato a tutti i Consiglieri con congruo preavviso e pubblicato all'Albo on line dell'Istituto almeno 5 giorni prima della riunione. All'atto della ricezione, i Consiglieri o i loro delegati rispondono per ricevuta;

- e) l'omessa comunicazione, anche a uno solo dei membri del Consiglio, comporta la possibilità di invalidare la seduta e le deliberazioni assunte;
- f) nella convocazione si invitano i Consiglieri a prendere visione dei documenti allegati, regolarmente pervenuti al Presidente, che verranno esaminati nella seduta (ivi compresa la bozza del verbale della seduta precedente, ove non sia stato possibile approvarlo nella medesima seduta per ragioni di tempo);
- g) in casi di eccezionale urgenza e gravità, il Consiglio può essere convocato telefonicamente con 48 ore di anticipo senza rispettare le normali procedure.

La redazione e l'invio delle lettere di convocazione rientrano nelle competenze dell'Ufficio di segreteria

TITOLO III - ATTRIBUZIONI

Art. 11 - Il C.d.I. elegge i componenti della Giunta Esecutiva

Art. 12 - Il C.d.I. delibera sulle materie previste dall'art. 10 del D. lgs n. 297 del 16/04/1994 e dal D.I. n. 129/2018 sia su propria iniziativa sia su proposta della Giunta Esecutiva che è presieduta dal Dirigente Scolastico.

TITOLO IV - PRESIDENTE

Art. 13 - Il C.d.I. è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima votazione e a maggioranza relativa dei votanti nella successiva, a scrutinio segreto.

Art. 14 - Il C.d.I. elegge, con le stesse modalità di cui al precedente art. 13, un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 15 - Solo il Presidente non può far parte della Giunta Esecutiva, al quale spetta comunque la possibilità di presenziare alla Giunta Esecutiva, previo invito del Dirigente Scolastico che provvede ad inviare la convocazione della Giunta Esecutiva.

Art. 16 - Il Presidente o chi lo sostituisce presiede le riunioni, dirige e modera le discussioni, fa osservare la legge e il regolamento, concede la parola, pone le questioni relative all'o.d.g., proclama il risultato delle votazioni, provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio, convoca il C.d.I. secondo le norme del regolamento, firma i verbali delle sedute e le relative delibere congiuntamente al Segretario.

Il Presidente vigila affinché siano rispettate le date e i tempi di convocazione del C.d.I. previste dalle norme, che l'o.d.g. rimanga tale e che eventuali aggiunte ad esso vengano messe in coda salvo casi particolari di urgente presa in carico per scadenze immediate.

Vigila, inoltre, sui tempi d'intervento dei consiglieri affinché non superino, di norma, i 5 minuti.

Sentito anche il parere dei membri, il Presidente ha la facoltà di allontanare il membro il cui comportamento non sia consono al contesto.

Art. 17 - Il Presidente ha facoltà di proporre al Presidente della Giunta Esecutiva punti all'ordine del giorno entro i termini previsti dalla convocazione del Consiglio di Istituto.

TITOLO V - SEGRETARIO

Art. 18 - Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio stesso, seguendo l'ordine alfabetico, in caso di mancata candidatura spontanea dei membri.

Per la stesura del verbale viene osservato il seguente ordine:

- data e orario della seduta;
- ordine del giorno;
- nome degli assenti;
- eventuali mozioni sui vari punti dell'o.d.g. verbalizzate nell'esatta formulazione con la quale vengono sottoposte a votazione;
- esito delle votazioni con l'indicazione dell'unanimità o maggioranza.

In quest'ultimo caso deve essere indicato il numero dei voti favorevoli e quello dei contrari, nonché eventuali dichiarazioni di voto.

I singoli interventi possono essere messi a verbale dietro specifica richiesta dell'interessato.

Art. 19 - Il segretario ha la responsabilità della redazione del verbale e dell'invio della bozza al Presidente del C. d. I., al D.S.G.A. e al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla riunione.

Il segretario, congiuntamente al Presidente, appone la firma al testo del verbale inviato alla scuola e il Presidente (in alternativa il Segretario in caso di impossibilità) provvede alla consegna del cartaceo firmato alla Scuola nelle mani del D.S.G.A. o del D.S. e all'invio ai consiglieri

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente della Giunta Esecutiva cura l'esecuzione delle delibere.

TITOLO VI - CONSIGLIERI

Art. 20 - I consiglieri, previa richiesta al Dirigente Scolastico dell'Istituto, hanno facoltà di accedere a tutti quegli atti la cui visione ritenessero opportuna per questioni inerenti l'o.d.g.

Art. 21 - Il C.d.I. si riunisce in seduta ordinaria, di norma, ogni 45 giorni, in seduta straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri eletti, rappresentanti almeno due componenti, o lo richiedano almeno i due terzi di una componente. La seduta d'urgenza può essere richiesta anche al e dal Presidente della G.E. o dal Presidente del C.d.I.

Art. 22 - L'avviso di convocazione ordinaria o straordinaria deve essere inviato via e-mail ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione deve riportare integralmente l'o.d.g.

Copia della convocazione verrà pubblicata all'albo dell'Istituto Comprensivo.

Alla convocazione, viene allegata la documentazione necessaria per il normale svolgimento della riunione, da consegnarsi per tempo a tutti i membri del Consiglio stesso.

La documentazione, in ogni caso, è normalmente consultabile nei 5 giorni antecedenti la convocazione presso l'ufficio di segreteria.

TITOLO VII – GIUNTA ESECUTIVA

Art. 23

La Giunta Esecutiva deve essere convocata solo in prossimità delle scritture contabili, in particolare il programma annuale, come di seguito evidenziato:

APPROFONDIMENTO: Il ruolo della Giunta Esecutiva ai sensi del D.I. 44/01 e del D.I. 129/2018 Il Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001 e il successivo D.I. 129/2018 hanno circoscritto le competenze della Giunta esecutiva alla proposta al Consiglio d'Istituto del programma annuale e delle modifiche parziali al programma (compito quest'ultimo che può essere assolto in autonomia dal dirigente scolastico). Il D.I. 44/01 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" all'art.2, comma 3 evidenziava che "L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale – di seguito denominato "programma" – predisposto dal dirigente scolastico – di seguito denominato "dirigente" – e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione ..." ed all'Art. 6 c. 2 "Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta della giunta esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti". Il successivo D.I. 129/18 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" all'art 5 c.8 sottolinea che "Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione" ed all'art. 10 c. 3 che "Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico

La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità dei voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati.

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto e predispone i materiali necessari per i componenti del Consiglio e si riunisce con congruo anticipo rispetto al Consiglio; cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto; propone il programma finanziario-annuale.

Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

Qualora arrivassero altri punti da sottoporre all'attenzione dei membri del Consiglio, oltre i 5 giorni antecedenti la convocazione, verranno rimandati alla seduta successiva, salvo scadenze imminenti oppure discussi durante la seduta, sentiti i membri del Consiglio.

Riguardo a eventuali sedute a distanza valgono i criteri gestionali già previsti per la convocazione di Consiglio di Istituto.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o due membri elettivi della Giunta, il Consiglio procede alla loro sostituzione. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di tre o più membri eletti della Giunta o di revoca del mandato ai membri eletti dalla Giunta, il Consiglio procede alla elezione di una nuova Giunta. In qualunque caso, l'elezione deve essere argomento dell'o.d.g. nella seduta immediatamente successiva.

TITOLO VIII - SEDUTA

Art. 24 - La riunione di Consiglio di Istituto è dichiarata aperta quando sia presente il numero legale dei Consiglieri.

Costituisce il numero legale la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri in carica.

Decorsi 15 minuti dall'ora indicata, in assenza di numero legale, si dichiara deserta la seduta del Consiglio.

In tal caso il Presidente deve riunire il Consiglio entro 5 giorni da quello in cui la riunione è andata deserta.

Art. 25 - Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione e fa dar lettura del verbale della seduta precedente da approvare da parte dei componenti il Consiglio presenti alla riunione cui il verbale si riferisce.

Art. 26 - Per ciò che attiene la pubblicità delle sedute del C.d.I. si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 5 della Legge 11/10/1977 n. 748 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27 - In caso di impossibilità di tenere la seduta in presenza verranno attivati a cura della Segreteria o del Presidente i necessari mezzi tecnologici atti a garantire una seduta a distanza. Il link di invito alla videoconferenza dovrà essere inoltrato simultaneamente a tutti i Componenti a cura della Segreteria da indirizzo istituzionale della Scuola o da indirizzo del Presidente.

TITOLO IX - DISCUSSIONI

Art. 28 - Il C.d.I. non può deliberare su oggetti che non siano posti all'ò.d.g. Gli argomenti vanno trattati, secondo l'ò.d.g. indicato nell'avviso di convocazione, salvo eventuali variazioni della sequenza dei punti all'ò.d.g. proposte all'inizio da uno o più consiglieri, e approvato a maggioranza. È altresì possibile all'inizio della seduta integrare l'ò.d.g. con argomenti aventi carattere di urgenza e di necessità, previa deliberazione del Consiglio adottata con maggioranza di 2/3.

Art. 29 - Prima dell'apertura della seduta ordinaria o straordinaria o durante le medesime, ciascun Consigliere che intenda fare proposte le presenterà possibilmente scritte e firmate.

Art. 30 - La seduta, la cui durata non dovrebbe superare indicativamente le tre ore, in caso di mancato esaurimento dell'esame dei punti all'ò.d.g., può continuare oltre l'orario previsto su proposta del Presidente o da almeno 3 consiglieri e sottoposta al voto del Consiglio. Al fine di ottimizzare i tempi di discussione ogni Consigliere è invitato a inoltrare in forma scritta al Presidente e in copia per conoscenza ai Consiglieri le proprie osservazioni e/o proposte in merito a specifici punti all'ordine del giorno entro 48 ore dalla seduta.

Art. 31 - In caso di aggiornamento della riunione, seduta stante, viene fissata la data della successiva convocazione.

Art. 32 - Prima di ogni votazione ciascun Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per dichiarazione di voto, che deve essere contenuta nel limite massimo di ___5___ minuti.

Art. 33 - Il Presidente dà la parola prioritariamente al consigliere che deve illustrare l'argomento; quindi, a chi chiede la parola per mozione d'ordine.

Il Presidente deve richiamare all'argomento l'oratore che se ne discosti; se tale richiesta non viene rispettata, il Presidente ha facoltà di allontanare il membro.

Art. 34 - È mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento, nonché il rilievo sul modo o l'ordine con i quali sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione. Sulla ammissione della mozione d'ordine decide il Consiglio.

TITOLO X - VOTAZIONI – DELIBERAZIONI

Art. 35 - Le deliberazioni del C.d.I. devono essere adottate a maggioranza di voti dei membri presenti e, di norma, con voto palese, espresso per alzata di mano.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Su proposta della maggioranza dei Consiglieri, le deliberazioni potranno essere assunte con voto segreto. In questo caso l'assemblea provvederà alla nomina di tre scrutatori.

In caso di parità di voti, la proposta non è accolta.

Con la votazione il punto all'o.d.g. si intende esaurito.

Art. 36 - Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo disposizioni speciali che prescrivono diversamente.

La votazione a scrutinio segreto è sempre prevista quando si faccia questione di persone.

Per quanto non previsto dal presente regolamento decide il Consiglio a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 37 - Il numero legale della seduta va calcolato su quello dei componenti in carica al momento della seduta (quorum strutturale).

Per poter adottare una deliberazione è necessario che quest'ultima ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (quorum funzionale).

La maggioranza assoluta dei voti validamente espressi significa che la singola proposta deve essere approvata dalla metà più uno di coloro che esprimono un voto valido.

Art. 38 Gli astenuti incidono numericamente sul quorum strutturale in quanto, chi si astiene, concorre comunque a formare il numero dei partecipanti all'adunanza.

La posizione degli astenuti non assume valore ai fini del computo del quorum funzionale, esattamente come accade nel caso in cui vi siano voti nulli.

La delibera è considerata approvata quando riporta voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e validamente espresso il voto, esclusi gli astenuti.

TITOLO XI - PUBBLICITA'

Art. 39 - Le delibere del C.d.I. sono pubblicate in apposito albo d'Istituto, entro 15 giorni dalla relativa seduta del Consiglio e vi rimangono fino alla pubblicazione delle successive delibere. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo richiesta esplicita da parte dell'interessato.

TITOLO XII - COMMISSIONI

Art. 40 - Le iniziative del C.d.I. possono concretizzarsi con l'ausilio di specifiche commissioni. La Commissione è uno strumento operativo al servizio del C.d.I., che ha la funzione di studiare specifici oggetti di eventuali proposte da sottoporre successivamente al C.d.I. cui compete per legge deliberare in merito.

Art. 41 - Le commissioni istituite dal C.d.I. devono essere composte da membri nominati dal Consiglio stesso fra tutte le sue componenti e queste devono dichiarare la propria disponibilità o l'eventuale rinuncia.

Le riunioni delle Commissioni sono considerate valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri. Le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio.

Art. 42 - Le risultanze dei lavori delle Commissioni verranno presentate al Consiglio in un'unica proposta o in più proposte quando vi sia stata discordanza di pareri. Le deliberazioni definitive restano di competenza del C.d.I.

Art. 43 - Il C.d.I. deve fissare il termine ultimo per la presentazione ai Consiglieri della proposta da parte della Commissione.

TITOLO XIII - INVITO ESPERTI/SPECIALISTI

Il Presidente, di concerto con il Dirigente scolastico, può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio, a titolo consultivo, gli specialisti che operano nel territorio in campi di particolare interesse per la vita della scuola.

Per ragioni logistiche, però, è necessario far conoscere le richieste di partecipazione entro le ore 12:00 del giorno in cui è fissata la riunione. Qualora tale richiesta dovesse superare le capacità ricettive del locale adibito a riunione, entro tali limiti, saranno prese in considerazione le richieste pervenute in ordine di tempo.

3. La seduta è riservata ai soli componenti il Consiglio di Circolo qualora siano in discussione argomenti concernenti persone.

TITOLO XIV – MODIFICHE

Art. 44 - Ogni modifica al presente regolamento deve essere discussa dal C.d.I. e approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.